



Regione Lombardia

DECRETO N. 12325

Del 17/09/2021

Identificativo Atto n. 815

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO

Oggetto

2014IT16RFOP012 - POR FESR REGIONE LOMBARDIA 2014-2020 - AZIONE III.3.C.1.1: APPROVAZIONE DEL BANDO "INVESTIMENTI PER LA RIPRESA: LINEA A - ARTIGIANI 2021 E LINEA B - AREE INTERNE"

L'atto si compone di 49 pagine

di cui 33 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA U.O. INTERNAZIONALIZZAZIONE, EXPORT, ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E PROMOZIONE

VISTI:

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (UE) n. 1080/2006;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (UE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica tra gli altri, i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013, (UE) e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 recante le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, rilevando la necessità di una loro modifica al fine di ottenere una maggiore concentrazione sui risultati e migliorare accessibilità, trasparenza e rendicontabilità;
- il Regolamento (UE) n. 2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al Coronavirus);
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020)



Regione Lombardia

relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di "impresa unica"), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

- il DPR n. 22 del 5 febbraio 2018 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020";

VISTI altresì:

- l'Accordo di Partenariato (AP), adottato dalla CE con Decisione C (2014)8021 del 29 ottobre 2014 e successivamente aggiornato con Decisione C (2018) 598 del 8 febbraio 2018, con cui l'Italia stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappresenta il quadro di riferimento nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi Operativi;
- il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 adottato con Decisione della Commissione Europea del 12 febbraio 2015 C (2015) 923 final e s.m.i., l'ultima delle quali approvata con Decisione CE C (2020) 6342 del 11 settembre 2020 e successiva presa d'atto con DGR XI/3596 del 28 settembre 2020;
- la DGR n. X/2672 del 21 novembre 2014 "Individuazione ambiti territoriali per l'attuazione della strategia nazionale aree interne prevista dall'Accordo di partenariato 2014-2020";
- la DGR n. X/4803 del 8 febbraio 2016 «Modalità operative per l'attuazione della strategia nazionale aree interne in Lombardia. Quadro finanziario, procedure di selezione e spese ammissibili per le azioni attuative delle strategie "aree interne", criteri per l'individuazione delle nuove "Aree interne"»;
- la DGR n. X/5799 del 18 novembre 2016 «Individuazione dei territori di "Appennino lombardo – Oltrepò pavese" e di "Alto lago di Como e Valli del Lario" quali nuove aree interne in attuazione della DGR n. 4803/2016»;
- la DGR n. X/7586 del 18 febbraio 2017 «Modalità operative per l'attuazione della strategia nazionale aree interne in Lombardia. Quadro finanziario, procedure di selezione e spese ammissibili per le azioni attuative delle strategie "aree interne"»;



Regione Lombardia

VISTE:

- la legge regionale 26/2015 «Manifattura diffusa creativa e tecnologica 4.0.» e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 6 che attribuisce alla Giunta la promozione dell'innovazione incrementale attraverso lo sviluppo o l'adattamento di un prodotto o di un sistema esistente, adottando specifiche misure, per sostenere la progettazione, l'acquisto e la promozione di tecnologie innovative e degli strumenti creativi per la manifattura additiva da parte delle imprese e favorendone l'applicazione, la contaminazione e la diffusione;
- la legge regionale n. 11 del 19 febbraio 2014 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro, la competitività» ed in particolare:
- l'art. 2 che individua gli strumenti che concorrono alle finalità di crescita competitiva e di attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia, tra cui agevolazioni consistenti in misure volte a sostenere la liquidità delle imprese lombarde, attraverso l'erogazione di incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e di ogni altra forma di intervento finanziario, individuati rispetto alle dimensioni di impresa, con particolare attenzione alle microimprese;
- l'art. 3 che attribuisce alla Giunta Regionale la competenza ad individuare azioni, categorie di destinatari e modalità attuative per il perseguimento delle finalità previste dalla legge;

VISTO il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con la DCR 10 luglio 2018, n. XI/64, aggiornato annualmente con il Documento di Economia e Finanza Regionale di cui da ultimo alla DGR XI/4934/2021, che prevede, tra l'altro interventi per il rilancio in chiave innovativa delle attività economiche e l'ottimizzazione dei processi produttivi, organizzativi e gestionali, con particolare attenzione all'economia circolare e alla sostenibilità;

RICHIAMATE:

- la D.G.R. n. X/3459 del 24 aprile 2015 avente ad oggetto "Attuazione l.r. 11/2014: Sistema Lombardo della garanzia - Approvazione delle caratteristiche della linea di intervento "Controgaranzie" con la quale Regione Lombardia ha approvato le caratteristiche della linea di intervento "Controgaranzie" (tramite la concessione di garanzie di secondo livello su portafogli di garanzie di primo livello rilasciate dai Confidi), misura prorogata fino al 31 gennaio 2019 con il decreto n. 13531 del 25/09/2018;
- la D.G.R. n. X/3961 del 31 luglio 2015 con cui è stato istituito il Fondo Controgaranzie, individuando le risorse a valere sul POR FESR 2014-2020 - Azione III.3.d.1.1 e i criteri specifici della suddetta Linea di intervento, con



Regione Lombardia

una dotazione finanziaria iniziale di € 28.500.000,00 comprensiva delle spese di gestione del medesimo Fondo;

- la D.G.R. n. XI/4371 del 3 marzo 2021 "Incremento della dotazione finanziaria della misura Al Via" che ha ridotto l'ammontare del Fondo Controgaranzie dell'importo di € 4.000.000,00;

RICHIAMATA la Deliberazione n. XI/5130 del 2 agosto 2021 che, con riferimento alla Misura investimenti per la ripresa: Linea artigiani 2021 e Linea aree interne a valere sull'asse III POR FESR 2014-2020, ha:

- approvato, tra l'altro, le finalità, i soggetti beneficiari, la tipologia ed entità dell'intervento finanziario, gli interventi e le spese ammissibili, la procedura di assegnazione delle risorse, modalità e tempi delle istruttorie e dell'erogazione dei contributi;
- ridotto il Fondo Controgaranzie di cui alla D.G.R. n. X/3961 del 31 luglio 2015 di ulteriori € 4.000.000,00 al fine di utilizzare tali economie quale quota della dotazione finanziaria della Linea artigiani 2021;
- stabilito che la dotazione finanziaria complessiva destinata alla misura ammonta a € 10.000.000,00 di cui:
 - € 6.200.000,00 per la linea A Artigiani;
 - € 3.800.000,00 per la linea B Aree interne come individuate dalla DGR 2672/2014 (Alta Valtellina e Valchiavenna) e dalla DGR 5799/2016 (Appennino Lombardo - Oltrepò Pavese e Valli del Lario – Alto Lago di Como);
- dato atto che la copertura finanziaria è assicurata come di seguito indicato:
 - Euro € 5.308.000,00 suddivisi come segue:
 - capitolo 10839 del bilancio 2022 euro 2.654.000,00 (di cui 1.900.000,00 aree interne);
 - capitolo 10855 del bilancio 2022 euro 1.857.800,00 (di cui 1.330.000,00 aree interne);
 - capitolo 10873 del bilancio 2022 euro 796.200,00 (di cui 570.000,00 aree interne);
 - Euro 692.000,00 a valere sul capitolo 13360 del bilancio 2022;
 - Euro 4.000.000,00 a valere sulla riduzione del fondo controgaranzie;
- individuato Finlombarda S.p.A. quale soggetto gestore della misura rinviando a specifico incarico la definizione puntuale delle modalità per l'attuazione e la gestione delle attività;
- stabilito che per le agevolazioni concesse, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 6 della l.r. 22/2020, in sede di erogazione non si applica la compensazione di cui all'art. 55, c.2 della l.r. 34/1978 e sulla base delle



Regione Lombardia

disposizioni normative di cui all'art. 10 bis del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 e s.m.i., non si applica la ritenuta d'acconto del 4% ex art. 28 del D.P.R. 600/1973;

- demandato ai dirigenti competenti della Direzione Generale Sviluppo Economico gli adempimenti attuativi del presente provvedimento tra i quali l'approvazione del bando attuativo dei criteri;

RICHIAMATI:

- il d.d.g. n. 12117 del 14 settembre 2021 che, conseguentemente alla riduzione del Fondo Controgaranzie di cui alla richiamata DGR n. XI/5130 del 2 agosto 2021, ha approvato il terzo atto aggiuntivo all'Accordo di Finanziamento per la gestione del Fondo Controgaranzie ASSE III – AZIONE III.3.d.1.1. sottoscritto il 30 maggio 2016 e registrato nella Raccolta Convenzioni e Contratti Regione Lombardia al n. 19220/RCC in data 26/07/2016 come modificato dall'Atto Aggiuntivo approvato con Decreto n. 15276 del 24/10/2019 e dal II Atto Aggiuntivo approvato con Decreto n. 2503 del 26/02/2020;
- il d.d.u.o. n. 12273 del 16 settembre 2021 che ha accertato euro 4.000.000,00 sull'esercizio 2022 a carico di Finlombarda spa a seguito della riduzione Fondo Controgaranzia da utilizzare sulla misura Al Via ex DGR n. XI/5130 del 2 agosto 2021;

VISTO l'Allegato A "Bando Investimenti per la ripresa: Linea A – Artigiani 2021 e Linea B – Aree interne", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RITENUTO necessario, in attuazione della d.g.r. n. XI/5130 del 2 agosto 2021, approvare il "Bando Investimenti per la ripresa: Linea A – Artigiani 2021 e Linea B – Aree interne" di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con una dotazione finanziaria pari a € 10.000.000,00;

DATO ATTO che la copertura finanziaria è assicurata come di seguito indicato:

- Euro € 5.308.000,00 suddivisi come segue:
 - capitolo 10839 del bilancio 2022 euro 2.654.000,00 (di cui 1.900.000,00 aree interne);
 - capitolo 10855 del bilancio 2022 euro 1.857.800,00 (di cui 1.330.000,00 aree interne);
 - capitolo 10873 del bilancio 2022 euro 796.200,00 (di cui 570.000,00 aree interne);
- Euro 692.000,00 a valere sul capitolo 13360 del bilancio 2022;



Regione Lombardia

- Euro 4.000.000,00 a valere sull'accertamento di cui al richiamato d.d.u.o. 12273/2021, per il quale è in corso la variazione di bilancio richiesta con prot. R1.2021.0096076 del 16 settembre 2021;

STABILITO che le domande di adesione dovranno essere presentate esclusivamente per mezzo della piattaforma informativa Bandi online raggiungibile all'indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it a partire dalle ore 12.00 del giorno 7 ottobre 2021 e fino alle ore 12.00 del 21 ottobre 2021;

VISTI:

- l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ai sensi del quale possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;
- l'articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea secondo cui l'Unione garantisce un livello elevato di protezione della salute umana nella definizione e nell'attuazione di tutte le sue politiche ed attività e che prevede che l'azione dell'Unione si indirizza al miglioramento della sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni e all'eliminazione delle fonti di pericolo per la salute fisica e mentale;
- la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01);
- la Comunicazione della Commissione sul Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 – C(2020) 1863 final - del 19.3.2020 e ss.mm.ii;

VISTO il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e in particolare:

- il capo II Regime quadro della disciplina degli aiuti oggetto di notifica alla Commissione Europea a copertura degli aiuti concessi da tutte le pubbliche amministrazioni italiane (regioni, province autonome, gli altri enti territoriali, le camere di commercio) come da comunicazione aiuto SA.57021;
- l'articolo 53 che, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia da Covid-19, deroga all'articolo 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 concernente il divieto per i soggetti beneficiari di aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, di ricevere nuovi aiuti;



Regione Lombardia

- l'articolo 54 che disciplina i massimali relativi alla concessione di aiuti nel Regime Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali concedibili fino a un importo di 800.000 euro per impresa, salvo i diversi limiti per le imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura ovvero nella settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
- l'articolo 61 sulle disposizioni comuni per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo;
- l'articolo 63 che dispone, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, l'osservanza degli obblighi previsti dal regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 e specifica che il «Codice Aiuto RNA - CAR» è acquisito dal Dipartimento delle politiche europee ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto 31 maggio 2017, n. 115 mentre la registrazione di ciascuna misura di aiuto adottata dagli enti concedenti e dei relativi singoli aiuti concessi ai beneficiari è operata dai soggetti concedenti, sotto la propria responsabilità;
- l'articolo 64 che dispone l'adeguamento del Registro Nazionale Aiuti, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a cura del Ministero dello sviluppo economico entro il 30 maggio per l'aggiunta di una specifica sezione ed entro il 15 giugno 2020 per la registrazione di ciascuna misura e la registrazione dei dati necessari alla concessione degli aiuti, prevedendo modalità semplificate per aiuti automatici, sia fiscali che non fiscali;

DATO ATTO che il Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel D.L. 19 maggio 2020, n. 34:

- consente a Regioni, Province autonome, Enti territoriali e Camere di Commercio l'adozione di misure di aiuto in conformità alla Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", volta a garantire che le imprese dispongano di liquidità sufficiente e di preservare la continuità dell'attività economica durante e dopo l'epidemia;
- prevede la possibilità di concedere aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, garanzie sui prestiti alle imprese, tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese;

PRESO ATTO della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 con cui la Commissione Europea riconosce la compatibilità del Regime Quadro della



Regione Lombardia

disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel D.L. 19 maggio 2020, n. 34, con le vigenti disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

VISTI, in particolare, i seguenti punti della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020:

- 26 e s.s. relativi alle regole di cumulo;
- 29 relativo al rispetto degli obblighi di monitoraggio e relazione e in particolare l'obbligo di pubblicazione da parte delle autorità concedenti delle informazioni su ogni singolo aiuto concesso ai sensi del Regime Quadro sul Registro Nazione Aiuti entro 12 mesi dal momento della concessione;
- 42 e 44 relativi alle condizioni di compatibilità degli aiuti concessi nella sezione 3.1. del Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o altre forme quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e capitale proprio;

VISTE:

- la Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 4509 final "Terza modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19";
- la Decisione C(2020) 6341 final dell'11 settembre 2020, con cui la Commissione con l'aiuto SA.58547 autorizza la modifica dell'aiuto di Stato SA.5702, recependo le modifiche apportate al Quadro Temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19 da parte della Comunicazione sopra citata;
- la Comunicazione della Commissione Europea C(2020)7127 final, che ha adottato la quarta modifica del Quadro Temporaneo, prorogando le disposizioni di tale regime fino al 30 giugno 2021;
- la Decisione C(2020) 9121 final del 10 dicembre 2020, con cui la Commissione con l'aiuto SA.59655 ha autorizzato la richiesta di proroga al 30 giugno 2021 dell'aiuto di Stato SA.57021;

VISTA la Comunicazione C(2021)34/06 del 1° febbraio 2021 con cui la Commissione ha adottato la quinta modifica del Quadro Temporaneo, prorogando ulteriormente fino al 31 dicembre 2021 la validità del Quadro temporaneo e innalzando l'entità massima di aiuti concedibili per ogni impresa sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, di cui alla sezione 3.1 del "Quadro temporaneo" fino ad un importo di 1.800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;

DATO ATTO che con la Decisione C(2021) 2570 final del 9 aprile 2021 la



Regione Lombardia

Commissione, con l'aiuto SA.62495, ha autorizzato la modifica al Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato di cui agli aiuti SA.57021-58547-59655, recependo la proroga del termine di validità e l'innalzamento dell'entità massima di aiuti concedibili nella sezione 3.1. disposte dalla Comunicazione C(2021)34/06 del 1° febbraio 2021;

DATO ATTO che, come stabilito dalla DGR n. XI/5130/2021, i contributi di cui al presente provvedimento concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2021 si inquadrano nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021, SA.58547, SA.59655, SA.62495 e in particolare nella sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19.3.2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e s.m.i, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del D.L. 34/2020, come modificato dall'art. 28, comma 1, lett. a), D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, fino ad un importo di 1.800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte, e pertanto:

- possono essere concessi ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. UE 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento UE 1589/2015 attivando la compensazione di cui all'art. 53 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34;
- non possono essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione alla data del 31 dicembre 2019;
- possono essere cumulati con aiuti concessi sul Quadro Temporaneo, con aiuti concessi ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 1407/2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020), il Regolamento (UE) n. 1408/2013 come modificato dal reg. (UE) n. 316/2019 e n. 717/2014, nonché con aiuti concessi sui Regolamenti di esenzione n. 651/2014, n. 702/2014, n. 1388/2014 a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadrati in predetti regimi;

STABILITO che qualora la concessione di nuovi Aiuti in "Quadro Temporaneo" comporti il superamento dei massimali sopra richiamati, in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31/05/2017, n. 115, al soggetto richiedente sarà proposta la riduzione del contributo a fondo perduto al fine di restare entro i



Regione Lombardia

massimali previsti;

DATO ATTO altresì che, come stabilito dalla d.g.r. n. XI/5130/2021:

- decorso il termine di validità del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, salvo proroga del Regime e dell’Aiuto, i contributi si inquadrano nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);
- qualora la concessione di nuovi Aiuti in “de minimis” comporti il superamento dei massimali richiamati all’art. 3.7 del Regolamento medesimo, in applicazione del comma 4 dell’art. 14 del D.M. 31/05/2017, n. 115, i contributi saranno concessi per la quota residua al fine di rientrare nei massimali previsti dal suddetto Regolamento, previa accettazione dell’impresa beneficiaria;
- nei casi di applicazione del regolamento De Minimis i Reg. 1407/2013:
 - la concessione dei contributi non è rivolta a imprese appartenenti ai settori esclusi di cui all’art. 1 par. 1 e 2;
 - la concessione dei contributi non è rivolta a imprese che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;
 - le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che informi sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell’art. 2.2 del predetto regolamento (UE) 1407/2013 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;

RICHIAMATO il D.M. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

DATO ATTO che gli uffici regionali competenti:

- garantiscono il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti sia in fase di concessione che in fase di erogazione ai sensi del richiamato D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 9 e s.s sul Quadro temporaneo fino al 31



Regione Lombardia

dicembre 2021, salvo proroghe del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e del relativo Aiuto, e artt. 8 e s.s. per gli aiuti in “de minimis” e per le agevolazioni concesse dopo la scadenza del Quadro Temporaneo;

- verificano nel Registro Nazionale Aiuti, ai fini della concessione, che gli aiuti non superino la soglia massima di 1.800.000,00 € al lordo di oneri e imposte;
- assolvono agli obblighi e alle responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione (2020)1863 e s.m.i.;

ACQUISITI i pareri positivi:

- del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato, di cui all’Allegato C) della DGR n. 6777/2017, nella seduta del 14 settembre 2021;
- del Comitato di Coordinamento della Programmazione Europea, istituito con DGR n. 365/2018, che include i pareri dell’Autorità Pari opportunità e dell’Autorità Ambientale, espresso con consultazione scritta in data 15 settembre 2021;
- dell’Autorità di Gestione del POR-FESR 2014-2020, con nota prot. n. O1.2021.0033683 del 17 settembre 2021;

VISTA la comunicazione del 16 settembre 2021 della Direzione competente in materia di semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui all’Allegato G alla DGR n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;

DATO ATTO che con provvedimento del Direttore Generale della Direzione Sviluppo Economico si procederà all’approvazione dell’incarico a Finlombarda S.p.A. per la definizione puntuale delle modalità per l’attuazione e la gestione delle attività in qualità di soggetto gestore della misura di cui al presente provvedimento;

DATO ATTO che Finlombarda s.p.a., quale soggetto individuato per l’assistenza tecnica dalla d.g.r. n. XI/5130/2021, sopra richiamata, per le attività di gestione del bando che deve prevedere l’obbligo di:

- agire nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di gestione amministrativa e finanziaria delle risorse di Regione Lombardia, con particolare attenzione alle verifiche propedeutiche agli adempimenti di cui all’art. 9 del D.M. 31/05/2017, n. 115 in materia di Registro Nazionale degli Aiuti;
- realizzare le attività secondo le modalità di cui l’Allegato A “Bando Investimenti per la ripresa: Linea A – Artigiani 2021 e Linea B – Aree interne”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e al successivo



Regione Lombardia

incarico, garantendo il rispetto della qualità progettuale richiesta e del suo valore istituzionale ed economico;

- comunicare immediatamente al Responsabile del procedimento regionale eventuali criticità;

DATO ATTO che, in coerenza con quanto previsto dall'art. 72 del Reg. UE 1303/2013, il Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) del POR FESR, definito dall'Autorità di Gestione con decreto n. 11912 del 18/11/2016 e s.m.i., prevede che nell'attuazione del Programma venga osservato il principio di separazione delle funzioni di gestione e controllo;

DATO ATTO in particolare che, ai sensi di quanto previsto dal SI.GE.CO., il Responsabile di Asse deve assicurare che, con riferimento alla medesima operazione, per la gestione delle fasi di selezione e concessione, da un lato, e delle attività di verifica documentale e di liquidazione della spesa, dall'altro, venga garantita l'applicazione del principio di separazione delle funzioni;

RITENUTO pertanto di individuare, in funzione dell'applicazione del principio di separazione delle funzioni, nell'ambito del "Bando Investimenti per la ripresa: Linea A – Artigiani 2021 e Linea B – Aree interne" di cui al presente provvedimento:

- il Dirigente pro tempore dell'Unità Organizzativa Incentivi, accesso al credito e sostegno all'innovazione delle imprese della Direzione Generale Sviluppo Economico quale Responsabile del Procedimento per le fasi di selezione e concessione delle agevolazioni;
- il Dirigente pro tempore dell'Unità Organizzativa Commercio, reti distributive e fiere della Direzione Generale Sviluppo Economico quale Responsabile del Procedimento per le fasi di verifica documentale e di liquidazione della spesa;

VISTI gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni degli atti attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

VISTE:

- la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione del triennio corrente;
- la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale" e i Provvedimenti Organizzativi dell'XI



Regione Lombardia

Legislatura;

RICHIAMATO il d.d.u.o. n. 11744 del 6 settembre 2021 con il quale l'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 ha nominato il dirigente pro-tempore dell'Unità Organizzativa Internazionalizzazione, Export, Attrazione degli investimenti e Promozione quale responsabile dell'Asse III per l'Azione III.3.C.1.1 del POR FESR 2014-2020;

DECRETA

1. Di approvare il “Bando Investimenti per la ripresa: Linea A – Artigiani 2021 e Linea B – Aree interne” di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con una dotazione finanziaria pari a € 10.000.000,00.
2. Di dare atto che la copertura finanziaria è assicurata come di seguito indicato:
 - € 5.308.000,00 suddivisi come segue:
 - capitolo 10839 del bilancio 2022 euro 2.654.000,00 (di cui 1.900.000,00 aree interne);
 - capitolo 10855 del bilancio 2022 euro 1.857.800,00 (di cui 1.330.000,00 aree interne);
 - capitolo 10873 del bilancio 2022 euro 796.200,00 (di cui 570.000,00 aree interne);
 - € 692.000,00 a valere sul capitolo 13360 del bilancio 2022;
 - € 4.000.000,00 a valere sull'accertamento di cui al richiamato d.d.u.o. 12273/2021, per il quale è in corso la variazione di bilancio richiesta con prot. R1.2021.0096076 del 16 settembre 2021.
3. Di stabilire che le domande di adesione dovranno essere presentate esclusivamente per mezzo della piattaforma informativa Bandi online raggiungibile all'indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it a partire dalle ore 12.00 del giorno 7 ottobre 2021 e fino alle ore 12.00 del 21 ottobre 2021.
4. Di dare atto che i contributi di cui al presente provvedimento concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2021 si inquadrano nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021, SA.58547, SA.59655, SA.62495 e in particolare nella sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19.3.2020 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia



Regione Lombardia

nell'attuale emergenza del COVID-19" e s.m.i, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del D.L. 34/2020, come modificato dall'art. 28, comma 1, lett. a), D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, fino ad un importo di 1.800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte.

5. Di dare atto che decorso il termine di validità del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", salvo proroga del Regime e dell'Aiuto, i contributi si inquadrano nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo).
6. Di dare atto che con provvedimento del Direttore Generale della Direzione Sviluppo Economico si procederà all'approvazione dell'incarico a Finlombarda S.p.A. per la definizione puntuale delle modalità per l'attuazione e la gestione delle attività in qualità di soggetto gestore della misura di cui al presente provvedimento.
7. Di individuare, in funzione dell'applicazione del principio di separazione delle funzioni, nell'ambito del "Bando Investimenti per la ripresa: Linea A – Artigiani 2021 e Linea B – Aree interne" di cui al presente provvedimento:
 - il Dirigente pro tempore dell'Unità Organizzativa Incentivi, accesso al credito e sostegno all'innovazione delle imprese della Direzione Generale Sviluppo Economico quale Responsabile del Procedimento per le fasi di selezione e concessione delle agevolazioni;
 - il Dirigente pro tempore dell'Unità Organizzativa Commercio, reti distributive e fiere della Direzione Generale Sviluppo Economico quale Responsabile del Procedimento per le fasi di verifica documentale e di liquidazione della spesa.
8. Di comunicare il presente provvedimento all'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 e agli incaricati delle funzioni delegate.
9. Di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013.



Regione Lombardia

10. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sul portale Bandi Online - www.bandiregione.lombardia.it e sul sito dedicato alla Programmazione Europea www.ue.regione.lombardia.it.

IL DIRIGENTE

MILENA BIANCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge